

Trattasi di concorso alternativo e non cumulativo di responsabilità; la giurisprudenza esclude anche il vincolo di solidarietà o subordinazione.

#### 3.4.1.3.5 *Lo stato di necessità in ambito contrattuale*

Come noto, **lo stato di necessità di una delle parti contraenti assume rilievo nella fase di formazione del contratto quale potenziale causa di invalidità dello stesso**. I presupposti per la **rescissione del contratto concluso in stato di pericolo ai sensi dell’art. 1447 c.c.** sono, infatti, sostanzialmente coincidenti con lo stato di necessità di cui agli artt. 54 c.p. e 2045 c.c., con la sola differenza che, ai fini della rescissione, non si richiede né l’inevitabilità altrimenti del pregiudizio né la non volontaria causazione del pericolo (cfr. Parte V, Sez.V, Cap. 4).

Tanto premesso, **ci si è chiesti se, in materia contrattuale, lo stato di necessità di una delle parti contraenti possa rilevare non solo come difetto genetico del contratto, ma anche sul piano funzionale dell’esecuzione del rapporto obbligatorio**. Più in particolare, ci si è domandati se l’esimente di cui all’art. 2045 c.c. possa trovare applicazione oltre che alla responsabilità aquiliana anche alla responsabilità contrattuale, escludendo la responsabilità di colui che, costretto dalla necessità di salvare sé stesso o altri da un pericolo di danno grave alla persona, non dia attuazione al pregresso rapporto obbligatorio.

**La dottrina, così come la giurisprudenza dominante, risponde negativamente, facendo leva sull’incompatibilità del predetto articolo con l’art. 1218 c.c.**, che sancisce il risarcimento del danno quando il debitore non ha adempiuto esattamente la prestazione ovvero non provi che il ritardo o l’impossibilità della prestazione derivi da causa a lui non imputabile. Si osserva, quindi, che l’elemento soggettivo della colpa rileva solo ai fini delle modalità dell’adempimento, giammai con riferimento all’impossibilità che, invece, si traduce in un evento estraneo. Alla luce di tanto e, più precisamente, dal carattere oggettivo della causa da cui discende l’inadempimento, si nega che qualche valenza possa avere lo stato di necessità, che postula sempre un riferimento al comportamento del soggetto necessitato.

Al contrario, **la dottrina più recente, spinta dall’esigenza di superare la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ritiene applicabile anche in ambito contrattuale lo stato di necessità**. Si osserva, infatti, che **nessuna differenza è rinvenibile tra lo stato di necessità che si realizza in presenza di preesistente rapporto obbligatorio e in sua assenza**. In entrambe le ipotesi vi è un soggetto che si trova dinanzi all’alternativa tra ledere un interesse o risultare inadempiente e subire un grave pregiudizio, e cioè ci si trova dinanzi a un soggetto dal quale non si può pretendere un comportamento diverso da quello pregiudizievole per il terzo. Ciò non toglie che al creditore spetterà sempre l’indennità per ripararlo dal pregiudizio subito (GIACOBBE).

#### 3.4.1.4 *Le altre cause di giustificazione non codificate*

Si è detto che, nonostante il codice civile codifichi solo la legittima difesa e lo stato di necessità, alla responsabilità aquiliana **sono senz’altro applicabili anche le altre scriminanti previste dal codice penale** (nonché – per chi le ammette – le scriminanti atipiche). Vengono in rilievo, in particolare, le esimenti comuni del consenso dell’avente diritto, dell’esercizio del diritto, dell’adempimento del dovere e dell’uso legittimo delle armi.

Quanto all'esimente del **consenso dell'avente diritto**, essa è prevista dall'art. 50 c.p. ai sensi del quale non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne. Dal punto di vista della *ratio*, l'esimente in esame risponde al principio di autoresponsabilità che esclude l'ingiustizia del danno quando lo stesso sia stato arrecato con il consenso del titolare del diritto leso. Per sortire effetto scriminante, il consenso deve essere validamente prestato e avere ad oggetto un diritto disponibile.

**Le esimenti dell'esercizio del diritto e dell'adempimento del dovere sono, invece, previste dall'art. 51 c.p.**

Quanto all'**esercizio del diritto** essa trova fondamento nel principio di non contraddizione: non potrebbero considerarsi anti-giuridiche, se pur lesive della altrui sfera giuridica, condotte previamente autorizzate dall'ordinamento, in quanto sintomatiche di diritti o facoltà da esso espressamente riconosciuti a un determinato soggetto. Ovviamente, **perché si produca l'effetto scriminante è necessario che il soggetto agente si mantenga entro i limiti del proprio diritto** e che, per tal via, l'azione da lui posta in essere rappresenti una corretta estrinsecazione delle facoltà e dei poteri che di quel diritto costituiscono il contenuto. In caso, pertanto, di illecito abuso del diritto, verrà meno l'effetto scriminante e il soggetto agente potrà essere chiamato a risarcire i danni cagionati. Nonostante l'esercizio del diritto escluda l'ingiustizia del danno arrecato, il legislatore, in taluni casi, al fine di realizzare un giusto temperamento dei contrapposti interessi, prevede comunque la corresponsione di un indennizzo a favore del danneggiato. Si avrà, in tali casi, una responsabilità (indennitaria) da fatto lecito dannoso.

Venendo, infine, all'**esimente dell'adempimento del dovere**, essa si configura quando la condotta lesiva sia stata eseguita dal soggetto agente in osservanza di una norma giuridica o di un ordine legittimo della pubblica autorità. Analogamente a quanto detto in tema di esercizio del diritto, anche rispetto a tale scriminante il fondamento giuridico è da rinvenirsi essenzialmente nel **principio di non contraddizione**, attesa la necessità di evitare che il soggetto agente sia posto in una situazione di conflitto di doveri (dovere di attuare il comportamento impostogli, se pur lesivo dell'altrui sfera giuridica, e, nello stesso tempo, dovere di *neminem laedere*). Quando il dovere cui si dà esecuzione promani dall'ordine di una pubblica autorità, ai fini del prodursi dell'effetto scriminante, è necessario che l'ordine sia legittimo, sia dal punto di vista formale che dal punto di vista sostanziale.

### 3.4.2 *Il danno contra ius la progressiva dilatazione dei "danni ingiusti" e il giudizio "sintetico-comparativo" di ingiustizia*

Relativamente ai rapporti tra **fatto e anti-giuridicità** è stato osservato come, posto che il danno ingiusto (*contra ius*) è prodotto da un **fatto non iure, anche il fatto recupererebbe una dimensione anti-giuridica e illecita, in quanto non conforme all'ordinamento**. Tanto più che anche l'art. 1173 c.c. **qualifica il fatto illecito** come fonte di obbligazione. In questi termini sarebbe ricostruibile una **doppia anti-giuridicità** della responsabilità aquiliana: l'una riferita al fatto illecito e legata alla sfera giuridica del danneggiante, l'altra relativa al danno ingiusto e collegata alla vittima.

Per quanto concerne l'aspetto dell'ingiustizia legato al concetto di *contra ius*, è importante sottolineare come ci si riferisca a quel **danno che determina la lesione di un interesse (non necessariamente patrimoniale) meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico**.

Questa affermazione, oggi pacifica, è il frutto di un'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale che ha condotto a un progressivo ampliamento delle maglie del concetto di danno ingiusto.

Come già sottolineato (v. *supra*, Cap. 1, §3), l'iniziale accostamento dell'ingiustizia al fatto e alla sua illiceità in un'ottica prettamente sanzionatoria del risarcimento, quale contrasto con preesistenti obblighi di legge, portava a dare rilevanza ai soli danni conseguenti alla lesione di **diritti c.d. assoluti** (diritti reali, della personalità e alcuni diritti concernenti i rapporti di famiglia, riguardanti in particolare i danni subiti dai familiari della vittima da uccisione per la perdita delle prestazioni di assistenza e collaborazione che traevano dalla medesima).

L'area della risarcibilità è stata, successivamente, estesa includendovi non solo i diritti assoluti, ma anche i diritti relativi e in particolare i **diritti di credito** (la nota sentenza a Sez. Un. 174/1971 riconobbe, infatti, il risarcimento del diritto di credito spettante alla società calcistica a seguito della morte del suo giocatore, quale lesione del diritto alle relative prestazioni sportive). La definitiva consacrazione della risarcibilità degli **interessi legittimi** a opera della sentenza della Suprema Corte a Sez. Un. 500/1999, ha portato, poi, alla più ampia nozione di **interesse giuridicamente rilevante e alla conseguente natura atipica dell'illecito civile** (con la successiva emersione della risarcibilità, ad esempio, dei danni da lesione del possesso, della detenzione non qualificata, delle relazioni familiari o da omessa informazione o da informazione non veritiera).

Dalla iniziale impostazione di una responsabilità "per fattispecie", rilevante in quanto l'obbligo risarcitorio scaturiva dalla riconducibilità del caso concreto, tramite un giudizio di conformità, alla fattispecie astratta prevista dalla norma, si è dunque passati a una **valutazione comparativa degli interessi in gioco compiuta dal giudice e fondata sul metro dell'ingiustizia del danno, tramite la clausola di solidarietà sociale dell'art. 2 Cost.** Il concetto di "ingiustizia", allora, è volto a distinguere quei danni rilevanti sul piano della responsabilità aquiliana da quelli che sono destinati a rimanere in capo a chi li ha subiti, secondo un **giudizio di prevalenza che, se non è compiuto a monte ed ex ante da una specifica disposizione di legge e, sempre che non sconfini nelle ipotesi di abuso del diritto, è svolto caso per caso dal giudice.**

Tanto più che **non è possibile individuare a priori gli interessi meritevoli di tutela, stante il carattere atipico della responsabilità aquiliana.** Si sono allora richiamati dei **criteri** volti a orientare il giudice nel non sempre facile compito di bilanciamento degli interessi. Si è individuato, ad esempio, il criterio della **valenza costituzionale dell'interesse protetto del danneggiato** che prevarrà chiaramente se contrapposto ad altro interesse non di pari rango, ovvero il c.d. **parametro dell'utilità sociale dell'attività svolta dal danneggiante** e fonte di danno, volta a far propendere in linea astratta, salvo poi la concreta verifica da parte del giudicante, per la liceità del fatto dannoso.

**Il giudizio sull'ingiustizia è, dunque, indagine valoriale, basata sulla comparazione degli interessi contrapposti, di danneggiante e danneggiato.**

**Esso è semplice quando ci sono delle norme che regolano l'illecito aquiliano, specificamente individuanti ipotesi di responsabilità extracontrattuale tipica: in**

questi ultimi casi il giudice non formula un giudizio suo proprio sull'ingiustizia, ma di semplice sussunzione, verificando che ricorrano gli elementi indicati nella norma specifica. È il caso, ad esempio, del danno ambientale e da concorrenza sleale. Le norme che disciplinano tali illeciti ne indicano gli elementi costitutivi e non fanno riferimento all'ingiustizia del danno perché configurano ipotesi tipiche di illecito aquiliano; l'ingiustizia di quel danno sussiste dunque *ex lege*.

**Diversamente, è il giudice che deve formulare un giudizio in concreto di ingiustizia del danno, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c.**, sulla base del proprio apprezzamento intorno al bene giuridico violato e alle specificità del caso sottoposto alla sua conoscenza.

**Dubbi interpretativi** sono sorti, in proposito, **sulla natura del giudizio per risarcimento del danno da reato**, *ex art. 185 c.p.* L'opinione prevalente ritiene che il dato letterale risolva il problema, posto che la norma non parla di danno ingiusto, dal momento che si tratta di un illecito tipizzato e dunque il giudice deve solo verificare la sussistenza degli elementi indicati nella norma specifica.

Il danno ingiusto è, come si è rilevato, non ogni danno indistintamente, ma solo quello che l'ordinamento riconosce come tale, ancorché veicolato nella individuazione concreta dal giudice e non affermato dalla legge.

La considerazione appena svolta implica che **l'atipicità della responsabilità extracontrattuale non è assoluta: non ogni danno è, infatti, ingiusto**. La ragione è di contenimento della discrezionalità dell'interprete. **L'art. 2043 c.c. assume i caratteri di vera e propria clausola generale, ma ad atipicità attenuata** (qualcuno preferisce parlare, per questo, di norma generale). Ingiustizia del danno significa offensività e anti-giuridicità: la condotta è *non iure* e *contra ius*, cioè non autorizzata da un'altra norma e determinativa di un danno derivante dalla lesione di un interesse giuridico comunque previsto quale meritevole dall'ordinamento, non dal giudice o dal singolo danneggiato.

**Il legislatore ha scelto un approccio mediano tra quello statico**, in cui il giudice compie una mera verifica sulla violazione di una norma specifica a tutela di un diritto puntuale; **e l'approccio dinamico**, in cui il giudice valuta in modo assolutamente libero se vi è stata una lesione che merita risarcimento. In conclusione, quindi, pur non essendo necessaria a fini risarcitori la violazione di una norma, comunque l'ingiustizia può essere tale solo quando leda un interesse considerato meritevole di tutela dall'ordinamento.

### 3.4.3 *Danno evento e danno conseguenza*

**Nella struttura dell'art. 2043 c.c. il termine danno compare due volte, indicando la necessità che il danno sia duplice: danno-evento e danno-conseguenza.**

Il **danno evento** (atipico) consiste nella lesione di un bene o di un interesse giuridico meritevole di tutela ed è condizione necessaria per il risarcimento, posto che, in un sistema di *civil law* come il nostro (*ubi ius, ibi remedium*), è esclusa la risarcibilità dei c.d. **pure economic losses**, ovvero di quei danni meramente patrimoniali che si producano senza la mediazione della lesione dell'altrui interesse giuridicamente

tutelato, sulla base della configurazione di un discutibile diritto all'integrità del patrimonio.

A tale danno deve succedere il **danno conseguenza**: il danno evento deve, cioè, produrre ulteriori conseguenze dannose giuridicamente rilevanti. Pertanto, anche gli eventi più gravi non producono risarcimento se ad essi non consegue una proiezione, in termini di conseguenza dannosa, patrimoniale e non. Per esserci "conseguenza", tuttavia, il soggetto deve sopravvivere; per questo, ad esempio, il danno tanatologico non è stato ritenuto risarcibile. Tale impianto si fonda chiaramente sulla concezione riparatorio-compensativa del risarcimento del danno.

**Le due tipologie di danno, quindi, sono entrambe necessarie, ma non da sole sufficienti a fondare la responsabilità e devono, pertanto, cumulativamente coesistere.** È superata, infatti, la tendenza di fine Novecento a ritenere risarcibile, per i diritti fondamentali della persona, il mero evento della lesione del bene giuridico, a prescindere dalla verifica delle ulteriori conseguenze patrimoniali e non, salvo i casi in cui la legge espressamente preveda la sola risarcibilità del danno-evento, in una logica prettamente sanzionatoria.

Sarà, pertanto necessaria ai fini della responsabilità civile (sia contrattuale che extracontrattuale) la duplice prova della sussistenza di un danno evento e di un danno conseguenza. È così evidente **la diversità tra la tutela risarcitoria e quella inibitoria**, attivabile in un momento anteriore e preventivo rispetto al verificarsi delle eventuali e possibili ulteriori conseguenze dannose.

Il sistema di valutazione e quantificazione del danno, con il richiamo alle parallele norme civilistiche degli artt. 1221, 1223, 1226 e 1227 c.c., contribuisce d'altra parte a svolgere una **funzione limitativa del risarcimento** andando a bilanciare e compensare il carattere atipico dell'illecito aquiliano (CARBONE). (Si rinvia, sulla nozione e sulla quantificazione del danno-conseguenza, la trattazione in materia di responsabilità contrattuale alla Parte II, Cap. 2, §8).

Il rinvio operato dall'art. 2056 c.c. alle norme in tema di responsabilità contrattuale comporta, vista l'esclusione dell'art. 1225 c.c., che il risarcimento del danno comprenda anche il **danno non prevedibile** al momento della commissione del fatto illecito. Del pari la tesi prevalente esclude l'applicabilità alla responsabilità aquiliana dell'art. 1229 c.c., sulle clausole limitative della responsabilità (Parte II, Cap. 2, §5.5).

#### 3.4.3.1 *Il danno conseguenza alla prova del danno in re ipsa: lo strano caso del danno da fermo tecnico di un veicolo ...*

Come visto, nel nostro ordinamento civile **il danno risarcibile è solo quello conseguenza** come confermato, altresì, dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite (26972/2008) anche in caso di danno non patrimoniale (v. *supra*, in questa Parte, Cap. 2, §3.4).

Non residua spazio per un danno c.d. *in re ipsa*, se non nelle ipotesi tipizzate dal legislatore.

Invero, come opportunamente rilevato (A.M.S. CALDORO) non sono pochi i **casi**, sia di **matrice legislativa** che **giurisprudenziale**, che inducono a ragionare sulla reale incompatibilità con il nostro ordinamento delle forme di automatismo risarcitorio.

Si pensi al tema del **diritto d'autore** dove in giurisprudenza si è affermato (*Cass. 39763/2023*) che «la violazione del diritto di esclusiva che spetta al suo titolare costituisce danno *in re ipsa*» e che determina un danno da lucro cessante che esiste *in re ipsa*, restando a carico del titolare solo l'onere di dimostrarne l'entità (sempre che l'autore della violazione non fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili). In materia, ancora, l'art. 158 L. dir. Autore (L. 633/1941) stabilisce che nel caso di violazione del diritto d'autore, il lucro cessante è valutato dal giudice tenendo conto degli utili realizzati dal responsabile, mentre l'art. 125 cod. proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005) prevede che il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato ai sensi degli art. 1223, 1226 e 1227 c.c. tenuto conto anche dei «benefici realizzati dall'autore della violazione». La norma prosegue affermando che «in ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento» (si ritiene che la logica sottesa all'art. 125 cod. proprietà industriale sia la stessa che informa la norma codicistica che impone al possessore di malafede di restituire i frutti: reintegrare il titolare del diritto nelle utilità sottratte che ne formano oggetto).

Ancora, in tema di **danno antitrust** l'art. 14 D.Lgs. 3/2017 prevede che «[l]'esistenza del danno cagionato da una violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello si presume, salva prova contraria dell'autorità della violazione».

Come visto, in precedenza, in tema di **perdita del rapporto parentale** le conseguenze sofferenziali si ritengono presunte (così *Cass. 25541/2022, supra*, Cap. 2, §10.6.1).

Ipotesi di **danno presunto** sono state elaborate, infine, in giurisprudenza, con riferimento: *a)* al danno non patrimoniale da **lesione del principio di non discriminazione** ad un'associazione esponentiale dei diritti delle persone LGBTI (*Cass. 28646/2020*); *b)* al danno derivante da **trattamento illecito dei dati personali** le cui conseguenze non patrimoniali sono state considerate *in re ipsa* a meno che il danneggiante non dimostri che esse non vi sono state ovvero che si tratta di un danno irrilevante o bagatellare ovvero ancora che il danneggiato abbia tratto vantaggio dalla pubblicazione dei dati (*Cass. 14242/2018*). Senza considerare che lo stesso codice civile prevede nel **contratto di locazione**, nelle ipotesi di ritardata consegna, l'obbligo per il conduttore in mora di corrispondere al locatore i canoni fino alla riconsegna (art. 1591 c.c.).

Tra le varie ipotesi che la giurisprudenza ha ricondotto al danno *in re ipsa* c'è quello derivante **dal fermo tecnico di un veicolo** sulla cui natura si confrontano **due orientamenti** giurisprudenziali.

Secondo un **primo** e più risalente, **il danno è *in re ipsa***, sul presupposto che, per la relativa liquidazione, rilevi «la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore» (*Cass. 22687/2013*).

Di converso, un **più recente orientamento** chiede **la prova della spesa sopportata per procurarsi un mezzo sostitutivo, ovvero del mancato guadagno** collegato all'uso del mezzo (*Cass. 20620/2015, 27389/2022, 7358/2023*). Secondo questo indirizzo, in particolar modo, chi, a seguito di un sinistro stradale causativo del fermo della vettura, abbia sostenuto la spesa per il noleggio di un mezzo sostitutivo,

ha diritto al risarcimento **senza dover fornire una prova esplicita della relazione causale tra fermo e noleggio**; a tal fine, deve **allegare esclusivamente la prova della spesa sostenuta per il noleggio**. Ciò in quanto il nesso eziologico tra fermo e noleggio è presumibile, ossia inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo, basato sulla regola di comune esperienza per cui il danneggiato ha necessità di noleggiare altra vettura per rimediare al fermo tecnico del proprio mezzo.

La questione sulla quale, tuttavia, si è maggiormente dibattuto in merito alla sussistenza nel nostro ordinamento di uno spazio per il danno *in re ipsa* è quella relativa al danno sofferto dal proprietario di un immobile abusivamente occupato, che analizziamo nel paragrafo successivo.

#### 3.4.3.2 ...del danno da occupazione sine titulo ...

Sulla questione è insorto un **contrasto giurisprudenziale** sciolto da un intervento delle Sezioni Unite.

Secondo un **primo orientamento** il danno *de quo* sussiste *in re ipsa*, in quanto la perdita di un bene immobile si sostanzia nella perdita della facoltà di godere e di disporre del bene stesso. Ne deriva che la semplice perdita della disponibilità del bene da parte del titolare comporta l'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dalla cosa in relazione alla natura normalmente fruttifera della stessa (secondo l'*id quod plerumque accidit*). In questo caso la quantificazione del risarcimento può essere operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al cd. danno figurativo, cioè al valore locativo del bene abusivamente occupato, ferma restando, in alternativa, la possibilità di una liquidazione in via equitativa. Tale presunzione avrebbe carattere non già assoluto ma relativo, *iuris tantum*, lasciando inalterata la possibilità, per il convenuto, di fornire la prova contraria.

Un'**altra ricostruzione**, diversamente, riconduce il danno da occupazione abusiva alla categoria del **danno-conseguenza**, derivandone la necessità per il danneggiato di provare l'effettiva lesione arrecata al proprio patrimonio per non aver potuto sfruttare economicamente il bene (ad. es. locandolo, vendendolo, o utilizzandolo in altro modo). Questo perché vi è il timore, diffuso nella nostra tradizione civilistica in materia di responsabilità civile, che il danno *in re ipsa* possa fungere da grimaldello per erodere la funzione compensativo-riparatoria del risarcimento rendendola punitiva, in mancanza dell'intermediazione legislativa e quindi oltre i casi in cui ciò – a partire da Sez. Un. 16601/2017 – risulta ammesso.

**In via mediana** poi si colloca una **terza impostazione** giurisprudenziale, **che tende a stemperare la portata del contrasto**, rinvenendo nella **prova presuntiva il trait d'union degli orientamenti** suesposti. In questo senso si osserva che il contrasto giurisprudenziale sarebbe soltanto apparente in quanto la tesi del danno *in re ipsa* non prescinde dall'accertamento di un danno effettivo, ma si limita ad affidarlo alla prova logica presuntiva.

Il contrasto è stato composto, come anticipato, dalle **Sezioni Unite** (15 novembre 2022, n. 33645 e 33659) che hanno, innanzitutto, ritenuto di dare **risposta positiva** al quesito **se la violazione** del contenuto del **diritto di proprietà**, in quanto inte-

grante essa stessa un danno risarcibile, sia **suscettibile di tutela** non solo reale ma **anche risarcitoria**.

La pronuncia ha altresì precisato che la **locuzione “danno in re ipsa”** deve in realtà essere **sostituita con** quella di **“danno presunto” o “danno normale”**, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. In particolare, rispetto a quest’ultimo profilo, il Supremo Consesso ha chiarito che le nozioni di **“danno normale” e “danno presunto”** rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, a una maggiore frequenza dell’onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e a una minore frequenza per l’attore dell’onere di provare la lesione sofferta, data la tendenziale **normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell’occupazione abusiva**. Pertanto, a seguito dell’allegazione da parte del **proprietario, opera a suo favore una presunzione relativa di danno**, che può essere ovviamente superata dal convenuto, onerato della prova contraria: ossia dell’insussistenza né dell’uso reale, né di quello potenziale e, quindi, dell’inconfigurabilità di ogni danno patrimonialmente apprezzabile al contenuto del diritto di proprietà conseguente alla denunciata occupazione *sine titulo*. La prova contraria, come anche delineato nella sentenza, risente ovviamente del principio di non contestazione e dell’onere del convenuto fissato dall’art. 167, comma 1, c.p.c. secondo il quale lo stesso deve *proporre le sue difese, prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda*.

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte persegue dunque una **linea “intermedia” fra i due orientamenti contrapposti**, affermando i seguenti principi di diritto: a) nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, **fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento**, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta; b) nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, **se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa**, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato; c) nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, **fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto a un prezzo più conveniente di quello di mercato**.

La pronuncia è stata **accolta con favore dalla dottrina**, specie nella misura in cui **solleva il proprietario danneggiato dall’onere di provare il danno subito in modo specifico**, potendo, come visto, essere *agevolato* in sede processuale dalle presunzioni indicate dalla stessa.

**Convincono meno, tuttavia, taluni passaggi** della decisione.

In primo luogo, la decisione appare poco incisiva **nella parte in cui ascrive al danno emergente sia il diritto di disporre del bene diretto o indiretto mediante concessione del**

*godimento ad altri dietro corrispettivo* che, nonostante la sempre maggiore labilità tra le due nozioni, è **normalmente ricondotta al lucro cessante**. Non i condivide, altresì, la parte della sentenza in cui autorizza il giudice a **liquidare** la perdita subita (i.e., il **danno emergente**) mediante il **parametro del canone locativo di mercato**. Al riguardo è stato puntualmente obiettato (R. PARDOLESI) che, contrariamente a quanto affermato nella decisione, la prassi vuole che «la **prima ipotesi di lucro cessante è costituita dal valore di mercato** del bene non riconsegnato o riconsegnato con ritardo o temporaneamente sottratto» (M. GRANDI). In altri termini, il **mancato godimento del bene**, sia per l’impossibilità di trarne direttamente le utilità ch’esso può fornire (nell’uso personale o in quello afferente ad attività professionale o imprenditoriale), sia per il mancato introito dei canoni che si sarebbero potuti derivare dalla locazione a terzi, viene **normalmente ascritto** al novero del **mancato guadagno**, non già alla perdita subita, come predicato nella decisione in rassegna.

Non convince, ancora, la **giustificazione** posta dalla pronuncia alla **diversità di onere probatorio** richiesto dal danneggiato in caso di **danno da fermo tecnico di un autoveicolo rispetto** a quello previsto nella pronuncia per l’**occupazione abusiva**. Come visto in precedenza, infatti, secondo la giurisprudenza più recente il proprietario che chiede il risarcimento della perdita associata alla temporanea indisponibilità di un bene come l’autovettura, deve fornire prova esplicita di aver sostenuto una spesa per un equivalente mezzo sostitutivo, prova non richiesta dalle Sezioni Unite per il proprietario abusivamente privato del godimento del proprio immobile. Orbene, tale *differenza di trattamento* tra le due casistiche viene giustificato, nell’argomentazione delle Sezioni Unite, in base al rilievo per cui **nel caso di danno da fermo tecnico** di veicolo si rientrerebbe nelle ipotesi in cui, incidendo il **danno evento sulle prerogative fisiche della res**, e **non in via diretta sul contenuto del diritto** di proprietà, il **danno conseguenza** dovrebbe essere **accertato**, senza ricorso ad alcuna forma di presunzione.

A tali considerazioni, si è tuttavia in primo luogo **obiettato** che per tal via appare **smen-tita** quella **nozione di causalità giuridica** (come operazione di accertamento logico dei pregiudizi, patrimoniali e non, prodotti nella sfera del danneggiato dall’evento di danno, e non invece di ricostruzione di fatti cronologicamente ad esso successivi) che nelle sentenze viene presentata con **portata generale**, e che dunque **non** dovrebbe **rilevare esclusivamente** nel caso dell’**occupazione sine titolo** di immobile. In secondo luogo, non si comprende **perché** debba essere **escluso** in astratto che **anche un’illegittima condotta** occupativa di immobile **transiti per un’azione materiale** sul fondo. Da un punto di vista pratico, infine, non si vede **come l’argomento possa** realisticamente ambire, per il futuro, ad **arginare** la percorribilità di **un’azione di danni** promossa da un automobilista che domandi ristoro (al limite, in via esclusiva, e quindi prescindendo dal profilo di danneggiamento alla cosa) per il danno derivante **dall’impedimento temporaneo a godere** del suo **diritto dominicale sul veicolo** (MEZZANOTTE).

### 3.4.3.3 ... e del danno conseguente a una risoluzione anticipata del contratto di locazione. Le Sezioni Unite nel 2025 sciolgono il contrasto

Il tema del risarcimento del danno *in re ipsa* ha di recente interessato la giurisprudenza con riferimento al **danno sofferto dal locatore** in caso di **risoluzione anticipata del contratto** a causa dell’inadempimento del conduttore.

Sulla questione si confrontano **due orientamenti**.

Secondo un **primo**, più risalente e tendenzialmente prevalente, il locatore, che abbia chiesto e **ottenuto la risoluzione anticipata** del contratto di locazione per inadempimento